

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 9 aprile 2015, n. 122

PSR 2007-2013 - Misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole", Azione 1 "Bosco periurbano". Proponente: Comune di Santeramo in Colle. Valutazione di Incidenza. ID_4678.

L'anno 2015 addì 9 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. E VINCA"**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 34/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.* 2. *I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;*

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

premessato che:

- il Comune di Santeramo in Colle con nota n. 10436 del 12/06/2013 acquisita al prot. AOO_089/24/06/2013 n. 6187 ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi previsti nell'ambito della Misura 223 Misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole", Azione 1 "Bosco periurbano" comprensiva degli atti connessi alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006, da realizzare all'interno del "Comparto Urbanistico 11";
- con nota prot. n. 20514 del 20/11/2013, acquisita al prot. AOO_089/03/12/2013 n. 11319, il Comune di Santeramo in Colle presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Valutazione d'incidenza (livello 1 screening ai sensi della D.G.R. 304/2006), per la "Variante al P.R.G. - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici", con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:
 - Delibera di consiglio Comunale n. 172 del 19/11/2013;
 - Rapporto ambientale preliminare, comprensivo di Valutazione d'Incidenza;
- a seguito della nota prot. n. 4343 del 05/03/2014 dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle, acquisita al prot. n. AOO_089/18/03/2014 n. 2841, con cui si sollecitava lo scrivente in merito alla conclusione del procedimento di screening di incidenza di cui all'oggetto relativa alla realizzazione di un bosco periurbano insistente nel Comparto Urbanistico n. 11, l'Ufficio scrivente, con nota AOO_089/24/04/2014 n. 4122, richiedeva all'Amministrazione comunale proponente chiarimenti relativi ad alcuni aspetti discordanti emersi nel Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" nonché in merito all'intervento in oggetto "prospettato quale misura di mitigazione della proposta di PPe, che insiste "su parte della restante area destinata a standard urbanistici" (RAP, pag. 49) rappresen-

tando che, "(...) in mancanza di suddetti chiarimenti, questo Ufficio non è in condizione di determinarsi conclusivamente né in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con Valutazione d'incidenza (livello 1 screening), né tantomeno in merito al procedimento di screening d'Incidenza per l'intervento relativo al "bosco periurbano a querceto", potendo allo stato delle informazioni disponibili esclusivamente richiamare quanto già espresso con propria nota prot. AOO_089_6119 del 24/06/2013";

- con nota prot. n. 17918 del 15/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/22/10/2014 n. 9575, il Comune di Santeramo in Colle riscontrava la prefata nota prot. n. 4122/2014 rappresentando, tra l'altro, che "(...) con la "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica";
- con nota prot. 11864 del 04/07/2014 a firma del R.U.P. Leonardo Luciano Binetti, acquisita al prot. AOO_089/16/07/2014 n. 6664, sollecitava ulteriormente il parere di Valutazione di incidenza;
- con nota prot. AOO_089/04/08/2014 n. 7254, l'Ufficio scrivente riscontrava la predetta nota prot. 11864/2014 ribadiva quanto rappresentato nella nota AOO_089/24/04/2014 n. 4122;
- con nota prot. AOO_089/31/10/2014 n. 10119, l'Ufficio scrivente, alla luce di quanto dichiarato dal Comune di Santeramo in Colle con la predetta nota prot. n. 17918/2014, attesa la specificità del piano in oggetto, rappresentava al Servizio Urbanistica regionale "(...) la necessità di acquisire un proprio parere in merito alla correttezza urbanistico-amministrativa e alla competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in oggetto" precisando altresì che "(...) Qualora il Servizio Urbanistica regionale confermi la competenza comunale per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG, lo scrivente provvederà a rendere prontamente disponibile sul sito web di questo Assessorato (Sezione Servizi VAS) la documentazione relativa al procedimento

di verifica di assoggettabilità a VAS per la sua conclusione in sede comunale, ai sensi dell'art. 4 co. 3 e 7 bis della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii, mentre concluderebbe, con la documentazione agli atti, il relativo screening d'incidenza, dei cui esiti la stessa Amministrazione comunale dovrà dare atto nel provvedimento conclusivo relativo alla suddetta verifica di assoggettabilità a VAS (art. 17 co. 3 della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.). Nel caso in cui, fatta salva la correttezza urbanistico-amministrativa, la competenza per l'approvazione definitiva della proposta di piano in variante al PRG sia regionale lo scrivente concluderà il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS unitamente al relativo screening d'incidenza.

Infine, con riferimento all'intervento volto alla realizzazione di un bosco periurbano, preso atto che "con la "Variante al PRG - Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Regionale n° 12/2008, onde consentire la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica in una zona destinata a standard urbanistici" è stata confermata, per posizione ed estensione, la superficie a standard già individuata nel P.d.L. del Comparto n°11 approvato con D.C.C. n°48 del 12.12.2003 al netto dell'area utilizzata per realizzare il lotto per l'edilizia residenziale pubblica" e riconfermando quanto già detto nella nota prot. n. AOO_089/4122 del 24/4/2014, si fa presente che il relativo screening di Incidenza, di competenza dello scrivente, ai sensi art. 23 della L.r. 18/2012, terrà conto degli esiti dell'anzidetto screening di Incidenza di cui alla proposta di Piano in oggetto";

- con nota prot. AOO_079/18/11/2014 n. 8830, acquisita al prot. AOO_089/01/12/2014 n. 11734, il Servizio Urbanistica riscontrava la nota dell'Ufficio scrivente prot. 10119/2014 e, sulla base di quanto riportato nella nota dell'Ufficio scrivente e dei documenti ad essa allegata, rappresentava che "(...) il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2008 prevede il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/01, il quale a sua volta prevede l'approvazione definitiva di varianti urbanistiche da parte dei consigli comunali solo successivamente all'avvenuta acquisizione della "Attestazione di Compatibilità" rilasciata con provvedimento dalla Giunta Regionale";

- con nota prot. AOO_089/10/12/2014 n. 12178, trasmessa a mezzo PEC in pari data, l'Ufficio scrivente, richiamando quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare nel quale si affermava che le particelle interessate dagli interventi in oggetto non presentavano i caratteri propri della classificazione fornita dalla carta di Uso del Suolo del SIT Puglia come "aree a pascolo naturale e praterie" nonché dalla cartografia allegata al PPTR quali "Prati e pascoli naturali", e atteso che, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" è fatto divieto di "convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS", richiedeva al Servizio Assetto del Territorio l'eventuale esito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione del PPTR inerenti le predette particelle al fine di rettificare tale classificazione alla luce di quanto rappresentato nel RAP

Tutto ciò premesso, si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione dell'intervento

Il presente provvedimento è relativo al progetto di rimboschimento che, così come prospettato nella documentazione trasmessa, si articola nelle seguenti operazioni:

1. interventi preliminari consistenti nel decespugliamento selettivo, rilasciando quelle di particolare interesse forestale;
2. successiva lavorazione del terreno ad una profondità di circa 40 cm rifinita poi con un'erpatura o fresatura secondo direzioni ortogonali all'aratura;
3. impianto di 1.200 piantine/ha di cui l'80% costituito da esemplari di *Quercus pubescens* s.l. e *Quercus trojana* Webb e, per il restante 20% da

esemplari di *Olea europea* L. var *sylvestris*, *Prunus avium* L., *Pyrus pyraster* var. *amygdaliformis* Vill., *Crataegus monogyna* Jacq, *Pistacia lentiscus* L., *Pistacia terebinthus* L., *Cercis silquastrum* L., *Rubus ulmifolius* Schott., *Rosa sempervirens* L., *Ruscus aculeatus* L.;

4. apertura di fascia tagliafuoco della larghezza minima di m 3;

5. apertura di viabilità interna, della larghezza minima di m 3, al fine di consentire eventuali operazioni di contrasto all'insorgenza di incendi boschivi;

6. realizzazione di un tratto di staccionata, della lunghezza di m 25, su uno dei lati del perimetro dell'area di intervento

Descrizione del sito di intervento

Il presente provvedimento, riguarda l'intervento di imboschimento di terreni ubicati a ridosso della zona residenziale del centro abitato e individuati dalle particelle 1565 e 1566 del foglio 57 del Comune di Santeramo in Colle. La superficie ragguagliata di intervento è di ha 0,7.

L'area è interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Murgia Alta" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly^[1], dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

[1] <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/fr007ba.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) con stupenda fioritura di orchidee (*)	25%
Querceti di <i>Quercus trojana</i>	15%
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (<i>Thero-Brachypodietea</i>) (*)	15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea	5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinophylus euryale*.

Uccelli: *Accipiter nisus*, *Burhinus oedicnemus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis apivorus*; *Tetrax tetrax*; *Emberiza cia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Cir-*

caetus gallicus; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella*; *Caprimulgus*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.

Pesci:

Invertebrati: *Melanargia arge*

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *La sella di Gioia del Colle*

considerato che:

- secondo il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPRT) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23 marzo 2015), a seguito delle osservazioni presentate nell'ambito della revisione dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPRT adottato, l'area non risulta essere caratterizzata dalla presenza di "Prati e pascoli naturali";
- per quanto rilevato al punto precedente, pertanto, non sussiste il divieto di "convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04" ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera s) del Regolamento regionale n. 28/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat

e/o di habitat di specie di interesse comunitario a condizione che vengano rispettate la prescrizioni di seguito riportate;

- il Comune di Santeramo in Colle e la Città metropolitana di Bari, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento;

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, oramai ampiamente compromesso nell'area di intervento, esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene secondo quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle predette caratteristiche, comunque proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione Puglia. Tale idoneità potrà essere verificata dal Servizio Foreste;

2. la disposizione delle file alberate deve essere a quinconce al fine di avere una disposizione meno geometrica delle file regolari;

3. attesa la limitata estensione dell'area di intervento, la prevista viabilità interna sia limitata allo stretto indispensabile

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Comune di Santeramo in Colle incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" Azione 1 "Bosco periurbano" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto procedente: Comune di Santeramo in Colle;
- di trasmettere il presente provvedimento al del Servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Bari);

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 9 aprile 2015, n. 124

POIn 2007/2013 e Piano di Azione e Coesione - Lavori di valorizzazione e riqualificazione funzionale di Castel del Monte in Andria - Proponente: Direzione Reg.le per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". ID_5072

L'anno 2015 addì 9 del mese di Aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio V.I.A e V.INC.A, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. E V.INC.A"**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;